

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA VIGENTE

IN TEMA DI ONORARI, INDENNITÀ
E SPESE DEI PERITI E DEI C.T.U.
IN AMBITO PENALE E CIVILE

novembre 2015

GRUPPO DI LAVORO **INGEGNERIA FORENSE**

PRESSO LA SEDE DEL C.N.I. IN ROMA ALLA VIA XX SETTEMBRE N.5

ING. ANDREA GIANASSO (*coordinatore*)

> CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

ING. NICOLA AUGENTI

> ORDINE DI NAPOLI

ING. MARCO BARTOLONI

> ORDINE DI FIRENZE

ING. CARLA CAPPIELLO

> ORDINE DI ROMA

ING. DEBORA CONT

> ORDINE DI TRENTO

ING. GIOVANNI CONTINI

> ORDINE DI MILANO

ING. SILVIO COTTININI

> ORDINE DI VARESE

ING. TOMMASO FERRANTE

> ORDINE DI MANTOVA

ING. GIUSEPPE FERRARI

> ORDINE DI LATINA

ING. MASSIMO MAGLIO

> ORDINE DI AVELLINO

ING. MARCO MANFRONI

> ORDINE DI RIMINI

ING. ENRICO MONTALBANO

> ORDINE DI CAGLIARI

ING. PAOLA ROSSI

> ORDINE DI VENEZIA

ING. MARCO SARTINI

> ORDINE DI GENOVA

ING. PAOLO TABACCO

> ORDINE DI SALERNO

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	III
CAPITOLO 1 NORMATIVA ATTUALE E DIRITTO AL COMPENSO	V
CAPITOLO 2 MISURA DEGLI ONORARI	VI
2.1 ONORARI VARIABILI DA UN MINIMO AD UN MASSIMO	VI
2.2 ONORARI VARIABILI A PERCENTUALE	X
2.3 ONORARI A TEMPO	XV
CAPITOLO 3 PLURALITA' DI QUESITI	XVIII
CAPITOLO 4 AUMENTO DEGLI ONORARI	XXI
CAPITOLO 5 INDENNITA' E SPESE	XXIII
5.1 INDENNITÀ DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO	XXIII
5.2 SPESE DI VIAGGIO	XXIV
5.3 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO	XXV
CAPITOLO 6 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	XXVII
CAPITOLO 7 DECRETO DI PAGAMENTO	XXIX
CAPITOLO 8 SOLIDARIETÀ DELLE PARTI VERSO IL C.T.U.	XXX
CAPITOLO 9 OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO	XXXIII

PREMESSA

In materia di liquidazione degli onorari e delle spese che competono a Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, si sono succedute nel tempo diverse normative. La legge 08.07.1980 n. 319 , oltre che il D.P.R. n. 820/1983 e il D.P.R. n. 352/1988 (che avevano inizialmente disciplinato la materia) sono stati integralmente abrogati dal D.P.R. n. 115/2002, salvo l'art.4 della legge 319/1980 ancora vigente.

Sopravvivono però, nelle nuove norme, le seguenti linee fondamentali che risultano tutt'ora applicabili:

- *I compensi previsti dalle tabelle, ancorché temperati con la natura pubblicistica dell'incarico (cfr. art. 50 del D.P.R. 115/2002), devono essere determinati con riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe (tenendo conto che il riferimento alle tariffe rende automaticamente richiamabile l'art.2233 del Codice Civile, il quale afferma che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione).*
- *Il criterio di liquidazione degli onorari **a vacanza** permane residuale rispetto a quello **a percentuale**. Ad esso si può ricorrere quando manca una specifica previsione della tariffa o quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio **a percentuale**. La decisione di liquidare gli onorari **a tempo** e non **a percentuale** è incensurabile in sede di legittimità soltanto “**se adeguatamente motivata**” (Cass. n. 17685/2010).*

- *In presenza di un unico incarico, un'articolazione del quesito in sub-quesiti (di natura differente o riferibili a materie differenti), comporta un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 7186/2007). L'onnicomprendività dell'onorario sancita dall'art. 29 del D.M. 30.05.2002, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino strumentali all'accertamento tecnico (Cass. n. 7174/2010).*

CAPITOLO 1 **NORMATIVA ATTUALE E DIRITTO AL COMPENSO**

Le norme vigenti in materia di liquidazione degli onorari e delle spese di periti e C.T.U. sono contenute nelle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 08.07.1980 n. 319 - art. 4 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002).
- D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275). L'art. 49 in particolare afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per il compimento dell'incarico.
- D.M. 30.05.2002 - *Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.*
- Allegato al D.M. 30.05.2002 - *Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319.*

Queste norme presentano diverse carenze, sia in ordine alle molte prestazioni richieste dai Giudici che non vi sono rappresentate, sia in ordine alla poca chiarezza che è causa di errori e dubbi interpretativi. Allo scopo di fornire un utile strumento per una corretta interpretazione, si propone una lettura combinata delle norme con le più significative pronunce della Suprema Corte.

CAPITOLO 2 MISURA DEGLI ONORARI

L'art. 50 del D.P.R. 115/2002 demanda la misura degli onorari alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di cui all'Allegato al D.M. 30.05.2002. Si distinguono quattro tipi di onorari:

- *fissi* (riferiti ad attività di norma estranee alla competenza degli ingegneri);
- *variabili da un minimo a un massimo*;
- *variabili a percentuale*;
- *variabili a tempo*.

2.1 ONORARI VARIABILI DA UN MINIMO AD UN MASSIMO

Per quanto di competenza degli ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 7, 12, 16, 18, 19 dell'Allegato al D.M. 30.05.2002 .

Dal disposto del I comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, si deduce che i parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell'onorario (che dovrà necessariamente essere compreso fra il minimo e il massimo indicati in detti articoli) sono: la difficoltà; la completezza; il pregio della prestazione fornita.

Si riportano di seguito alcuni spunti, rintracciati sulla giurisprudenza (piuttosto carente su questo tema), utili nell'applicazione di alcuni articoli:

- Il comma 1 dell'art. 12 può essere applicato solo in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi. Va tenuto presente che questo comma si riferisce ad attività che vanno ben distinte da quelle compensate con l'onorario

a *percentuale* di cui all'art. 11: le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione; le seconde sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi.

Ne consegue che l'onorario va calcolato, secondo il comma 1 di tale art. 12, quando l'incarico abbia avuto ad oggetto una semplice estrazione di dati contabili da impiegare quali elementi assunti come veritieri ai fini della risposta al quesito, ma non quando abbia avuto ad oggetto la revisione critica della contabilità di cantiere, con la valutazione e stima dei prezzi o, addirittura, la valutazione di vizi e difetti dell'opera.

- L'art. 16 va applicato quando l'incarico abbia avuto ad oggetto la stima del fitto di fondi urbani e rustici o la stima di danni da incendio e da grandine. Ma se gli immobili sono più di uno e con caratteristiche diverse, il compenso è dato dalla somma dei compensi determinati per ciascuno degli immobili.

Note Giurisprudenziali

- ***In generale.***
“Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso”. (Cass. civ. n. 7294/2013).

“In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici, a

norma dell'art. 50 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione” (Cass. civ. n. 27126/2014).

- ***Riguardo l'art. 12.***

“In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto abbia ad oggetto non solo la verifica della rispondenza tecnica delle opere al capitolato, ma anche l'analisi e la determinazione dell'ammontare delle riserve iscritte, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 e non dall'art. 12 medesimo decreto; peraltro, qualora oggetto del quesito sia una serie di riserve ciascuna delle quali richieda un'autonoma indagine, ricorrendo nella specie un'ipotesi di accertamento plurimo, la liquidazione del compenso del consulente tecnico deriva dal cumulo dei compensi relativi ad ogni singola riserva esaminata” (Tribunale di Roma - Ordinanza 13.02.2014).

“In tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art. 12 del D.M. 30.05.2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente, non sia limitata a operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (nella specie, l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 citato per la consulenza in materia di costruzioni edilizie” (Cass. civ. n. 20235/2009).

*“In ordine al rapporto tra tali due disposizioni [art. 11 e art. 12] (omissis) questa Corte ha avuto modo di chiarire che la previsione contenuta nell’art. 12 ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo precedente, che prevede l’onorario **a percentuale** calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l’opera prestata rientra nelle specifiche attività previste dall’art.12 (accertamento della rispondenza dell’opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo (Cass. n. 9849/ 2010; Cass. n. 21245/2009).*

Ed invero l’art. 11 non contiene alcuna indicazione sul tipo di accertamento tecnico considerato, laddove l’attività prevista dal precedente art. 12 concerne la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base all’art. 11, norma generale, qualora l’incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall’art.12, anche accertamenti ulteriori, non compresi nella previsione di quest’ultimo articolo (Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 8726/1993; Cass. n. 6378/1998). Il Tribunale, nell’applicare nella fattispecie concreta l’art. 11 citato, si è attenuto a questi principi, tenuto conto che l’incarico affidato al consulente riguardava, oltre che la verifica in ordine al completamento ed alla regolare esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato, anche il riscontro della presenza di eventuali vizi e difetti dell’opera e della loro quantificazione sul costo dei lavori, operazioni che non rientrano nella previsione dell’art. 12” (Cass. civ. n. 7766/13).

- ***Riguardo l’art. 16.***

“In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell’ipotesi in cui l’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio abbia ad oggetto la determinazione dell’equo canone di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002, art. 16, dovendosi liquidare un compenso (con riguardo ai limiti massimi e minimi contenuti nella norma) per

ciascuno degli immobili per i quali si sia proceduto al calcolo dell'equo canone, tenendo in adeguato conto nella liquidazione del compenso in concreto, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, delle operazioni ripetitive svolte e/o di quelle, che effettuate una volta, siano interamente riutilizzabili (come nel caso di determinazione dell'equo canone di più immobili all'interno di un unico complesso immobiliare)” (Cass. civ. n. 18070/2012).

2.2 ONORARI VARIABILI A PERCENTUALE

Per quanto di competenza di ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17 dell'Allegato al D.M. 30.05.2002 . Anche per questi onorari vale il I comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 115/02.

L'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 precisa che:

per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia.

In realtà questa regola generale risulta applicabile solo agli articoli 3, 11, 15. Quindi, in caso di consulenza tecnica, quando l'incarico ha per oggetto le prestazioni di cui agli articoli 3, 11 e 15, gli onorari vanno calcolati in base al *valore della controversia* e cioè al *valore della causa* come definito dall'art. 10 c.p.c. (codice di procedura civile) che recita:

il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Il valore della controversia è di solito dichiarato nell'atto

introduttivo della causa civile. In mancanza, va comunque tenuto presente che, quando l'oggetto della controversia è suscettibile di valutazione economica, non rileva ai fini dell'onorario che sia stata impropriamente qualificata come di *valore indeterminabile* sugli atti di causa (in realtà si tratta di *valore non determinato*): in tal caso il valore della causa va stabilito, ai fini del calcolo dell'onorario, in base a elementi in qualche modo deducibili dall'atto introduttivo del giudizio o comunque da elementi oggettivi desumibili dagli atti e documenti prodotti, oppure eventualmente anche utilizzando gli accertamenti svolti dal C.T.U..

Gli articoli 6, 13, 14, 17 fanno eccezione alla regola generale dettata dall'art. 1. In essi è infatti specificato che l'onorario va calcolato, non sul valore della controversia, ma sulla somma ammessa, sulla somma liquidata, sull'importo stimato, sull'entità del danno.

Nell'applicazione di tutte le tabelle per gli onorari variabili *a percentuale*, non va considerato l'importo in eccedenza a dei valori limite. L'evidente penalizzazione a carico del C.T.U. può essere almeno parzialmente evitata, se ne sussistono le condizioni, tramite il ricorso al comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.2002 (aumento dell'onorario fino al doppio).

Si riportano di seguito taluni spunti, dedotti dalla giurisprudenza, per l'applicazione di alcuni di questi articoli:

- Quando l'incarico ha per oggetto la stima di un patrimonio (ad es. nel caso di scioglimento di comunione ereditaria, di separazione coniugale, etc), va applicato l'art. 3 .
- Nell'applicazione dell'art. 13, da utilizzare quando l'incarico abbia per oggetto l'estimo, va tenuto presente che per "importo stimato" si intende il valore dell'intero immobile, anche se è oggetto di espropriazione solo una parte. Se la

stima si riferisce a più immobili, questi vanno raggruppati in lotti omogenei per natura, per destinazione, per localizzazione, e vanno calcolati onorari distinti per ciascuno dei lotti così formati.

Note Giurisprudenziali

- ***In merito al valore della controversia (riguardo gli artt. 3, 11, 15)***
“... si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia - come sostiene il ricorrente - indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacanze, ovvero soltanto indeterminato, situazione, quest'ultima, che si verifica allorché il valore della causa, non dichiarato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell'istruzione probatoria. Quest'ultima soluzione deve ritenersi senz'altro esatta, poiché le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, laddove, per converso, sono di valore indeterminabile soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante: cfr. per tutte, Cass. n. 1118/85). Nessun dubbio, pertanto, si può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo C.T.U., la cui opera è chiamato a remunerare” (Cass. civ. n. 3024/2011).
- ***Riguardo l'art. 3.***
“Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per

ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico" (Cass. civ. n. 24128/2013).

*"La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore **indeterminabile**, nemmeno allorché l'attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di **valore indeterminabile** sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacanze, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d'ufficio" (Cass. civ. n. 3024/2011).*

- ***Riguardo l'art. 13.***

"In tema di compenso degli ausiliari del giudice, qualora la valutazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di cose pignorate, all'esperto competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di accorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive; peraltro, la liquidazione del compenso deve essere compiuta con riferimento all'accertamento richiesto dal giudice sicché, nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti" (Cass. civ. n. 7632/2006).

"All'esperto che abbia provveduto alla valutazione di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive" (Cass. civ. n.

4539/1999).

*“In favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l’incarico di procedere ad attività di stima di più immobili si deve liquidare, alla stregua dell’art.13 delle tabelle di cui al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 - **ratione temporis vigente** - un compenso che faccia riferimento all’importo stimato diviso per scaglioni; tuttavia, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l’importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell’insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi a un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire” (Cass. civ. n. 6892/2009).*

“In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell’ipotesi in cui l’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio abbia ad oggetto la determinazione del valore di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002, art. 13, che fa riferimento all’importo stimato, diverso per scaglioni con il limite massimo di euro 516.456,90. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l’importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l’importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni importo stimato deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all’applicazione dell’art. 52, comma 1 del T.U. delle spese di giustizia” (Cass. civ. n. 18070/2012).

“...la denuncia della violazione dell’art. 13 ...per quanto riguarda il calcolo dell’onorario sulla base dell’intero valore dei beni e non di quello della singola quota di spettanza del debitore esecutato..., non presenta alcun fondamento, atteso che. ...come si evince dal testo dei quesiti posti al resistente [C.T.U.], i medesimi avevano ad oggetto i

singoli beni considerati nella loro interezza e non le quote oggetto d'espropriazione...” (Cass. civ. n. 7174/2010).

2.3 ONORARI A TEMPO

L'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 dispone che l'onorario vada commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti. Quindi al criterio di liquidazione degli onorari a tempo si può ricorrere esclusivamente quando non siano applicabili i criteri descritti ai §§ 2.1 e 2.2 e ciò può avvenire, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma anche quando (in relazione al tipo di accertamento richiesto dal Giudice) non sia logicamente giustificata né sia possibile un'estensione analogica, a previsioni di tariffa, per prestazioni simili.

Gli onorari *a tempo* vanno determinati in base alle vacanze.

L'art. 4 della L. 319/80 precisa che la vacanza è di due ore, che l'onorario per la vacanza non si divide che per metà (trascorsa 1 h e 15' è dovuta interamente) e che il Giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. La misura dell'onorario *a vacanza* è fissato dall'art. 1 del D.M. 30.05.02 .

Note Giurisprudenziali

*“Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile e si rende quindi necessario la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. 1 delle tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del **quantum** nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza*

tecnica ammessa dal giudice” (Cass. civ. n. 3687/1998).

“Il compenso al c.t.u. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal c.t.u. nella sua richiesta di liquidazione. Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso D.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile (Cass. civ. n. 3509/1999).

“Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. civ. n. 17683/2010 e Cass. civ. n. 6019/2015).

“Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario) deve averSI riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma - in applicazione del principio generale, valerole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda - in

relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica”

(Cass. civ. n. 22959/2011).

“Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l'art. 11 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell'immobile non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacanze, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui” (Cass. civ. n. 15465/2013).

“Gli onorari spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori, in base al sistema delineato dal D.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. del 30 maggio 2002, devono determinarsi facendo riferimento a una percentuale calcolata per scaglioni, in base al valore della controversia. Può applicarsi il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, consistente nella possibilità di commisurare l'onorario di detti professionisti al tempo necessario per lo svolgimento valore della controversia” (Cass. civ. n. 20116/2013).

CAPITOLO 3 PLURALITÀ DI QUESITI

Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l'intero onorario.

L'art. 29 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 recita:

tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Esso viene spesso erroneamente citato a supporto della tesi opposta per la quale, anche in caso di pluralità di quesiti, ne andrebbe compensato uno solamente.

Si tratta di un'errata interpretazione del citato articolo, come viene ben chiarito dalla giurisprudenza.

Note Giurisprudenziali

“Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”. Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati (Cass. civ. n. 18092/2002).

“In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico,

e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso”
(Cass. civ. n. 7174/2010).

*“È del tutto legittima la valutazione come non unitario dell'incarico conferito al consulente e articolantesi in una pluralità di quesiti. Più specificamente deve ribadirsi che la pluralità di remunerazione per i diversi oggetti da valutare nell'ambito di un unico ed unitario quesito è sempre ammissibile. Tanto in quanto la differenza strutturale dei differenti profili oggetto di valutazione da parte dell'ausiliario del giudice non osta ed, anzi giustifica una liquidazione che tenga doverosamente conto della molteplicità delle attività di valutazione. Se, infatti, è stato affermato che **ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico** (Cass., sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 3414) è pure stato chiarito **la pluralità delle valutazioni richieste deve rilevare ai fini della determinazione giudiziale del compenso. E, secondo l'orientamento qui condiviso, questa rilevanza dovendo avervi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e quando si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”** (Cass. n. 6233/2006; Cass. n. 7186/2007; Cass. civ. n. 21224/2014).*

“... Questa Corte di legittimità ha esplicitato che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda senz'altro le attività complementari e accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico

(cfr. Cass. 25.3.2010, n. 7174, ove si soggiunge - ma non è il caso di specie - che il principio dell'onnicomprendività non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente)” (Cass. civ. n. 27126/2014).

CAPITOLO 4 AUMENTO DEGLI ONORARI

Il II comma dell'art. 51 del D.P.R. 115/02 prevede che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati, sino al 20%, se il Magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

L'art. 4 della L. 319/80 prevede che l'onorario a vacazione possa essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, che possa essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni.

L'art. 52 del D.P.R. n. 115/02 prevede che per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.

Note Giurisprudenziali

"In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 [ora art. 52 del D.P.R. 115/02], costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo ai sensi dell'art. 2 legge n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere eccezionale, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato

*con l'attribuzione degli onorari nella misura massima”
(Cass. civ. n. 7632/2006).*

“La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 52 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione.

*L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità”
(Cass. civ. n. 20235/2009).*

*“L'aumento fino al doppio degli onorari liquidati al consulente tecnico d'ufficio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, previsto dall'art.5 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (applicabile **ratione temporis**), è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 388” (Cass. civ. n. 21339/2014).*

CAPITOLO 5 INDENNITÀ E SPESE

L'art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

5.1 INDENNITÀ DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

Il I comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che:

per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. Le indennità dovute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui art.15 del D.lgs 30.03.2001 n. 165, sono le seguenti:

- **Indennità di trasferta**

(L. 26.07.1978 n. 417 e succ. aggiornamenti)

E' dovuta per missioni fuori dall'ordinaria sede di servizio distanti almeno 10 km. Non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne quando siano inferiori alle 4 ore, nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 km dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.

L'indennità è pari a 24,12 €/giorno. Se la durata della missione è inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione. In caso di rimborso della spesa di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3 (art. 2 L.417/78). In caso di rimborso della spesa di vitto l'indennità di trasferta è ridotta della metà e, in caso di rimborso sia

della spesa di vitto che di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3 (art. 9 L.836/73).

Il comma 213 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 266 ha soppresso l'indennità di trasferta per i dirigenti statali, ma non l'indennità di trasferta per i C.T.U.: si ritiene pertanto che quest'ultima sia ancora dovuta. L'importo sopra indicato è quello vigente al 23.12.2005.

- **Spese di vitto e alloggio**

(D.P.C.M. 16.03.1990 e D.P.C.M. 15.02.1995)

Queste spese vanno documentate con fattura. Per l'alloggio l'importo massimo ammesso a rimborso è il prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle. Per il vitto l'importo massimo ammesso a rimborso è di € 61,10 per 2 pasti giornalieri e di € 30,55 per un solo pasto.

5.2 SPESE DI VIAGGIO

Il II e il III comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabiliscono che:

le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

Anche l'auto propria è considerata un mezzo straordinario e quindi la relativa spesa va preventivamente autorizzata dal Magistrato. In tal caso è prevista l'indennità di cui all'art. 8 della legge 26.07.1978 n. 417, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente applicato dalla Compagnia Agip (Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 03.12.1991). Lo stesso art. 8

specifica che va rimborsata l'eventuale spesa documentata per pedaggio autostradale

Note Giurisprudenziali

*“Per quanto riguarda le spese di viaggio, tuttora la normativa (art. 55) richiama la disciplina applicabile ai dipendenti statali, riconoscendo anche in mancanza di documentazione, il rimborso delle tariffe di prima classe sui servizi di linea, escludendosi gli aerei, dovendosi invece autorizzare preventivamente le spese di viaggio con **mezzi aerei** o con **mezzi straordinari**, in tale ultima locuzione dovendosi ricomprendere anche l'uso dell'autoveicolo personale, per il quale, nella disciplina dei dipendenti statali, è necessaria la preventiva autorizzazione”*
(Cass. civ. n. 18070/2012).

5.3 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO

L'art. 56 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che gli ausiliari del Magistrato debbano presentare una specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. Stabilisce inoltre che, se gli ausiliari sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera (per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico), la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50 (cfr. cap.2).

Note Giurisprudenziali

“...nella regolamentazione del rimborso delle spese in favore degli ausiliari del magistrato - e, per quanto qui rileva, in favore dei consulenti tecnici d'ufficio - non vi è la possibilità di riconoscere spese che non siano documentate e che non siano necessarie e strettamente funzionali all'adempimento dell'incarico. Questa Corte, del resto,

ha già avuto modo di affermare che anche dopo l'abrogazione della L. n. 319 del 1980, art. 7, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 artt. 49 e 56, il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato” [Nel caso in specie non risultavano documentate le spese di dattilografia, di fotografia, di cancelleria, telefoniche e postali, di fotocopatura e di visura presso l'Ufficio tecnico del Comune di S. Antimo e gli esborsi per locomozione] (Cass. civ. n. 17685/2010).

“In base alla disciplina recata dall'art. 56 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio per l'espletamento dell'incarico - diversamente da quelle di viaggio, cui si riferisce l'art.55 del medesimo d.P.R. - è necessario che questi allegghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione” (Cass. civ. n. 3024/2011).

“Quanto al riconoscimento delle spese sostenute, i principi affermati, e condivisi, riguardano la necessità: a) dell'allegazione, ai sensi dell'art.56 citato, della specifica nota, accompagnata dalla relativa documentazione; b) della preventiva autorizzazione all'utilizzo di collaboratori...” (Cass. civ. n. 18070/2012).

CAPITOLO 6 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

L'art. 71 del D.P.R. n. 115/02 precisa che le spettanze agli ausiliari del Magistrato siano corrisposte, a domanda degli interessati presentata all'autorità competente. La domanda va presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico, e trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno, degli ausiliari del Magistrato.

Note Giurisprudenziali

“In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all'ausiliario del P.M., nella specie nominato consulente medico-legale in un procedimento penale, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni; ne consegue che l'incarico così conferito deve intendersi, al predetto fine, espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni. Non può, infatti, ritenersi che il compimento dell'incarico debba posporre al momento dell'esame del consulente in sede dibattimentale, né, come nella specie, assume rilevanza la richiesta del P.M. di fornire un esame di analogo relazione elaborata dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, risolvendosi esso, in ogni caso, nell'esame di un diverso documento e, quindi, con un oggetto diverso dall'incarico originario” (Cass. civ. n. 28952/2011).

“In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta

decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002" (Cass. civ. n. 4373/2015).

"Il citato art. 71 del T.U. quanto al termine di 100 giorni, fa riferimento a tutte le spese e quindi comprende anche quelle sostenute per compensi a terzi, mentre il maggiore termine di giorni 200 è relativo alle sole spese e indennità di viaggio dell'ausiliare.... il termine di 100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che il termine non è ordinatorio, ma è un termine perentorio in quanto fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale e oggettivo del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui l'ausiliario del magistrato è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi (la fatturazione da parte di terzi delle prestazioni rese) ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una nota, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista. In ogni caso questi eventuali ritardi non possono incidere sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine di decadenza che decorre, ex art. 71, comma 2 cit., dal compimento delle operazioni peritali che sono concluse con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno l'incarico deve ritenersi adempiuto e da quel giorno decorrono i citati cento giorni" (Cass. civ. n. 4911/2015).

CAPITOLO **7** **DECRETO DI PAGAMENTO**

L'art. 168 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato sia effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Il decreto va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. Sul decreto il Giudice indica la Parte, o le Parti, gravate dall'onere del pagamento.

CAPITOLO 8 SOLIDARIETÀ DELLE PARTI VERSO IL C.T.U.

Il principio di solidarietà scaturisce dal ruolo di natura pubblicistica attribuito al Consulente Tecnico d'Ufficio in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del Giudice, al procedimento giurisdizionale. Detto principio, pur non codificato, da ritenere sussistente nei rapporti fra il C.T.U. e le Parti del giudizio in relazione all'obbligazione inerente al compenso dovuto al primo per l'attività svolta, si fonda sulla natura della prestazione, effettuata in funzione di un interesse comune delle Parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole Parti. La giurisprudenza più recente è orientata a riconoscere, pur con qualche condizione, la natura solidale del debito delle parti nei confronti del C.T.U. anche quando il Giudice non lo abbia esplicitato sul decreto.

Note Giurisprudenziali

“...secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità...la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce - piuttosto che un mezzo di prova - un atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare...Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o agire in giudizio proponendo autonoma domanda....quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, non adempiuto dalla parte obbligata,

il consulente può chiedere in giudizio il compenso nei confronti dell'altra parte, avendo interesse ad ottenere la tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste insoddisfatte...(nella specie, nella causa fra M. e G., il G.I. aveva posto la C.T.U. a carico di M., la sentenza prevedeva la compensazione delle spese processuali, ed il C.T.U. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro G., contro il quale G. proponeva ricorso in Cassazione)” (Cass. civ. n. 23586/2008).

“...il principio di solidarietà, costantemente affermato da questa Corte, fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), ..., non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt'altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il 1° ottiene al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli. Il 2°, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferirvi) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente... All'accoglimento dei ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'opposizione del d.i...(nell'ATP promosso da F., risultata insolvente e dichiarata fallita, contro D. ed S., il G.I. aveva posto la C.T.U. a carico di F., il C.T.U. aveva proposto decreto ingiuntivo contro D. ed S., le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello avevano revocato il d.i., il C.T.U. aveva proposto ricorso in Cassazione)” (Cass. civ. n. 28094/2009).

“Il compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio è posto solidalmente a carico di tutte le parti, dal momento che l'attività posta in essere dal professionista è diretta alla realizzazione del superiore interesse

della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, in cui la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Trib. Potenza 13.04.2012).

“Il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio ex art 11 della legge n. 319 del 1980 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata al pagamento. Orbene, finché la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese, il predetto decreto ha l’effetto di obbligare il consulente tecnico di ufficio a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza potrà agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di massima, grava su tutti le parti processuali per il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, a prescindere dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese” (Cass. civ. n. 25179/2013).

“Il consulente tecnico d’ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all’azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l’inadempienza delle parti obbligate” (Cass. civ. n. 25179/2013).

“La spesa relativa al compenso del consulente tecnico di ufficio, proprio per essere a ricompenso di una prestazione di ausilio fornito al giudice e, dunque, per essere compiuta nell’interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, in funzione di un interesse comune delle parti, deve gravare, in solido, su ognuna di esse” (Trib. Taranto Sez. III, 07/01/2015).

CAPITOLO 9 OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO

L'art. 170 del D.P.R. n. 115/02 regola l'azione di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del Magistrato. L'opposizione può essere proposta dal beneficiario, dalle parti processuali, compreso il Pubblico Ministero. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150.

Prima del Decreto Legislativo n. 150/2011 comma 17 dell'art.34 sulla semplificazione dei riti, la proposizione dell'opposizione era soggetta al termine di decadenza di 20 giorni in forza del vecchio testo dell'art.170, mentre ora non viene espressamente previsto alcun termine.

La Circolare del Ministero della Giustizia del 07.11.2012 ha tentato di superare l'incertezza così generata dove specifica:

...è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione .

Vi è però chi sostiene il contrario in quanto, costituendo la decadenza un istituto eccezionale, sussiste il divieto dell'applicazione analogica. Allo stato quindi ancora non è chiaro se l'impugnazione sia soggetta o meno al termine di decadenza di 30 giorni (al riguardo pende innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma, nella parte in cui non ha previsto un termine di decadenza). Avverso il decreto di pagamento emesso dal Giudice a favore del C.T.U., possono proporre opposizione sia le parti in causa che lo stesso C.T.U.. L'art. 15 del D.lgs n. 150/2011 prevede che le Parti possano costituirsi in giudizio personalmente.

Note Giurisprudenziali

“In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, secondo la disciplina recata dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall’art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. civ. n. 3024/2011).

“Lo speciale procedimento previsto dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (nel testo applicabile ratione temporis). Il carattere sommario del rito, per espressa disposizione normativa, non richiede la rappresentanza tecnica, con la conseguenza che la circostanza che la parte si sia difesa di persona non incide sull’ammissibilità dell’opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia” (Cass. civ. n. 11140/2013).

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U., proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possono essere prospettate soltanto questioni riguardanti il quantum della liquidazione (ex plurimis, Cass., sez. 2a, sentenza n. 3024 del 2011), non anche l’utilità o validità dell’attività svolta, nè, a fortiori, la revoca dell’incarico e la sostituzione del consulente, come accaduto nella specie. ... La valutazione espressa nel provvedimento oggetto del presente ricorso, in ordine ai motivi esplicitati dal giudice dell’esecuzione per la revoca dell’incarico e la sostituzione del C.T.U., è funzionale a giustificare la liquidazione dell’onorario per l’attività svolta dall’architetto T. fino al momento della revoca dell’incarico, che il giudice dell’esecuzione aveva negato” (Cass. civ. n. 5168/2015).

GRUPPO DI LAVORO
**INGEGNERIA
FORENSE**

stampato su carta riciclata al 100% nel pieno rispetto dell'ambiente

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE
novembre 2015



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**



via XX Settembre, 5
00187 Roma
tel +39.06.6976701
fax +39.06.69767048/49
email: segreteria@cni-online.it
PEC: segreteria@ingpec.eu

www.tuttoingegnere.it